

COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

Deliberazione ORIGINALE del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 33 / CC

del 30.08.2017

Affissa all'Albo Pretorio dal 07.09.2017 al 07.10.17 con il n. _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
F.to Dott.ssa Daniela Servello

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 convertito con modifiche dalla Legge n. 96 del 21.06.2017.

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto dalle ore 18.00 presso la Sala Consiliare "Don Russo" convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, di 1^a convocazione, in sessione ordinaria

All'appello nominale risultano presenti:

. Cognome e Nome	P	A
1. AITA Angelo	X	
2. AITA Maria	X	
3. ANGILICA Fabio	X	
4. CENNAMO Ermanno	x	
5. CESAREO Tommaso	x	
6. FALBO Barbara	X	
7. LOSARDO Samuele	X	
8. LUCIANI Gabriella	x	
9. MARI Luigi		x
10. MARTILOTTA Carmen	X	
11. ONORATO Angela	x	
12. ONORATO Attilio		x
13. PASCARELLI Franco	X	
14. QUERCIA Carmine	X	
15. RICUCCI Roberto	x	
16. SPACCAROTELLA Carmen	X	
17. VACCARO Massimiliano	X	

CONSIGLIERI ASSEGNATI n.17 – CONSIGLIERI in CARICA n. 17

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assume la presidenza il Sig. Franco Pascarelli.

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott. Attilio Domanico.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24/04/2017 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 96 DEL 21/06/2017 DEL 2017

IL PRESIDENTE

CONCEDE la parola al Consigliere Maria Aita Assessore con deleghe: al Bilancio e tributi contenzioso al fine di illustrare agli intervenuti l'argomento posto in discussione,

L'Assessore Aita:

PREMESSO:

CHE l'art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

CHE le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;

CHE l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;

CHE aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

CONSIDERATO:

CHE fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale e presso la Commissione Tributari Regionale;

CHE si rende opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

CHE la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

INVITA, per quanto sopra, i colleghi consiglieri ad approvare lo schema dell'allegato regolamento;

IL PRESIDENTE

ACCERTATO che non vi sono iscritti a parlare invita i presenti a determinarsi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta come formulata dall'Assessore Maria Aita;

VISTO lo schema di Regolamento disciplinante “ la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto legge n. 50 del 24/04/2017 convertito con modifiche dalla legge n. 96 del 21/06/2017 del 2017”;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO che sussistono le condizioni per approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, giusto verbale n.15 del 24.08.2017; allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli ed unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, che si compone complessivamente di numero 8 articoli, che viene allegato al presente atto tanto da formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

Successivamente

Su proposta del Presidente;

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Con ulteriore votazione unanime n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

IL presente ATTO immediatamente ESECUTIVO .

COMUNE DI CETRARO

F. 0000

DATA

24/8/17

N.

6920

COMUNE DI CETRARO

PROVINCIA DI COSENZA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24/04/2017 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 96 DEL 21/06/2017 DEL 2017

Espresso il 24/08/2017

Verbale n°15

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24/04/2017 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 96 DEL 21/06/2017 DEL 2017

Premesso che:

- l'art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con legge n. 96 del 2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato che:

- fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale e presso la Commissione Tributaria Regionale;

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

Il Revisore dei Conti

Esaminata la proposta su menzionata di APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24/04/2017 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 96 DEL 21/06/2017 DEL 2017

-Rilevato il contenuto dello statuto è il regolamento di contabilità del comune visto il D.lgs n. 267/2000


-visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

Esprime parere favorevole

SULL'APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24/04/2017 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 96 DEL 21/06/2017 DEL 2017

Spezzano Della Sila 24/08/2017

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Salvatore Pantusa





CITTA' DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1- BIS DEL D.L. N. 50
DEL 24/04/2017 CONVERTITO CON MODIFICHE
DALLA LEGGE N. 96 DEL 21/06/2017**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.08.17

Articolo 1 - <i>Oggetto de Regolamento</i>	3
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	3
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i>	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i>	4
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i>	5
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i>	5
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i>	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modifiche dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Ai fini del presente Regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore per quanto attiene all'ICI (Imposta Comunale sugli immobili) , all' IMU (Imposta Municipale Propria), alla TARSU (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani), alla TARES (Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi) e alla TARI (Tassa sui rifiuti).

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet istituzionale nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi

cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'Agente della Riscossione, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 del presente articolo, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'Agente della Riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3

saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Attilio Domanico



IL PRESIDENTE
F.to Franco Pascarelli

Si esprime parere *favorevole* in ordine, e limitatamente, alla *regolarità tecnica*.

(art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL XI SETTORE
F.to Dr.ssa Rosanna Aita

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla *regolarità contabile*.

(art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
FINANZIARIO
F.to Geom. Paolo Galeotti

Il sottoscritto Segretario

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art.139;

VISTI gli atti d'Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio, per

30 giorni consecutivi dal 07.09.17 al 07.10.17
(art. 124, 1° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(art.134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione

(art.134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Attilio Domanico

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2° del D.lgs 13/02/1993, n.39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Cetraro.